

N. 7/2022 PU



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di concordato minore promosso ai sensi degli artt. 74 ss D.Lgs. 14/2019 da

;

Premesso che in data 02.09.2022 _____ epositava innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso ex artt. 74 ss D.Lgs. 14/2019 (ed in data 11.09.2022 il gestore della crisi depositava la propria relazione ex art. 76 co. 2 D.Lgs. 14/2019), formulando plurime domande:

-la richiesta di ammissione della propria proposta di concordato minore descritta nel ricorso, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

-la richiesta di successiva omologazione del concordato minore precedentemente ammesso;

Premesso che il Giudice, con provvedimento in data 22.11.2022, rilevava plurime criticità ostative all'ammissione della proposta, ed assegnava a [_____] ai sensi

dell'art. 47 co. 4 D.Lgs. 14/2019 termine di 15 giorni per depositare osservazioni, apportare integrazioni alla proposta o produrre nuovi documenti;

Premesso che [] nelle date 23.11.2022 e 25.11.2022 depositava proposta modificativa e nuovi documenti (ed il gestore della crisi nelle date 30.11.2022 e 05.12.2022 depositava relazione integrativa e nuovi documenti).

La proposta di concordato minore depositata da [] come integrata in data 25.11.2022, ha i seguenti contenuti.

*L'attivo a disposizione di [] si compone dei seguenti elementi:

-reddito personale proveniente dalla impresa individuale di sua titolarità (ditta individuale

Via Roma n. 8), con oggetto la vendita di prodotti di abbigliamento, pari ad Euro 20.000,00 annui al lordo delle imposte;

-fondi vincolati Mbb Global Yeld pari ad Euro 15.517,13 al 04.08.2022;

-conto corrente n. 100572336030 presso Che Banca! Spa con saldo di Euro 20.350,00 al 04.08.2022;

-libretto postale n. 986 con saldo di Euro 7.094,08;

-libretto postale n. 316 con saldo di Euro 1.614,08.

*Il passivo a carico di [] ammonta ad Euro 206.057,59, così determinati (vedasi pagine 12, 13 della proposta concordataria del 02.09.2022 e pagine 9, 10, 16 della relazione del gestore della crisi dell'11.09.2022):

-Euro 10.075,20 in prededuzione, *rectius* con privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutti i beni del debitore, a titolo di onorari del difensore costituito nel presente procedimento di concordato minore (Euro 5.000,00) nonché a titolo di onorari del gestore della crisi (Euro 5.075,20);

-Euro 21.536,25 a favore dell'Inps con privilegio generale mobiliare ex art. 2753 cc;

-Euro 165.350,98 a favore dell'Agenzia delle Entrate con privilegio generale mobiliare ex art. 2752 co. 1 cc;

-Euro 9.095,36 al chirografo.

non è coniugata e risiede da sola (nucleo familiare monosoggettivo) presso immobile ubicato a La Spezia condotto in locazione.

Le spese di sostentamento di _____ ammontano ad Euro 1.510,00 mensili (vedasi pagine 3 e 4 della memoria integrativa in data 25.11.2022).

*La proposta di concordato minore prevede il conferimento di attivo pari complessivamente ad Euro 51.230,00 (vedasi pagine 13 e 14 della proposta concordataria del 02.09.2022, e pagine 4 e 5 della memoria integrativa del 25.11.2022).

-Euro 15.500,00 provenienti dallo svincolo dei fondi Mbb Global Yield;

-Euro 7.000,00 provenienti dal saldo del libretto postale n. 986;

-Euro 1.600,00 provenienti dal saldo del libretto postale n. 316;

-Euro 8.000,00 provenienti dal saldo del conto corrente n. 100572336030 presso Che Banca! Spa;

-Euro 14.120,00 quali proventi dell'attività imprenditoriale di _____ entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione (Euro 8.000,00 in un'unica soluzione entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione; la parte rimanente di Euro 6.120,00 tramite rate mensili per n. 24 mesi, dell'importo di Euro 310,00 cadauna per le rate nn. 1-12, ed Euro 200,00 cadauna per le rate nn. 13-24);

-Euro 5.000,00 forniti dal terzo garante _____ (entro la data del 31.12.2023).

Gli importi sono corrisposti al gestore della crisi (le rate mensili su base mensile, il residuo entro il termine previsto esplicitamente oppure in assenza di previsione espressa entro il termine emergente dalla scadenza per procedere al pagamento dei creditori), il quale

provvede alla distribuzione ai creditori su base annuale o nel minore termine previsto per il pagamento.

*I creditori vengono non vengono suddivisi in classi.

*La proposta di concordato minore prevede la soddisfazione dei creditori come segue (onere complessivo Euro 49.375,29, vedasi pagine 15 e 17 della relazione del gestore della crisi dell'11.09.2022, e pagine 4 e 5 della memoria integrativa del 25.11.2022):

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 10.075,20) nell'immediatezza del passaggio in giudicato del decreto di omologazione;

-pagamento integrale del creditore Inps (onere Euro 21.536,25) nell'immediatezza del passaggio in giudicato del decreto di omologazione;

-pagamento del creditore Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 12.963,84 (onere Euro 12.963,84), entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione;

-pagamento del creditore chirografario Banca Carige spa in percentuale prossima al 61%, ed in particolare nella misura di Euro 720,00 (onere Euro 720,00), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione;

-pagamento del creditore chirografario Banca Mediolanum spa in percentuale prossima al 52%, ed in particolare nella misura di Euro 4.080,00 (onere Euro 4.080,00), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Rilevato che la proposta risulta ammissibile a norma degli artt. 74, 75, 76, 77 D.Lgs. 14/2019, e pertanto il Giudice deve pronunciare il provvedimento di ammissione della procedura ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 14/2019, con la precisazione che a norma dell'art. 80 co. 3 D.Lgs. 14/2019 (norma la cui *ratio* deve essere rinvenuta nel principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione, e pertanto risulta applicabile per analogia ex art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale a tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi potenzialmente

ostative all'omologazione del concordato minore precedentemente ammesso dal Giudice), in caso di contestazioni dei creditori oppure qualora il gestore della crisi relazioni il Giudice circa il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 D.Lgs. 14/2019, il Giudice assegna al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissa l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore;

P.Q.M.

A) Ammette la proposta di concordato minore di _____.

B) Dispone, a cura del gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia - area "procedure concorsuali".

C) Dispone che il gestore della crisi comunichi la proposta di concordato minore del 02.09.2022, la memoria integrativa del 25.11.2022, ed il presente provvedimento ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta.

D) Assegna ai creditori termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto C), entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata od altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che ai sensi dell'art. 79 co. 3 D.Lgs. 14/2019 il creditore che non effettua comunicazioni al gestore della crisi nel termine di 30 giorni viene inteso come aderente alla proposta, e con la precisazione ulteriore che ai sensi dell'art. 78 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il creditore in ogni caso nel termine di 30 giorni deve indicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata od altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni verificandosi in caso di omessa indicazione la domiciliazione *ex lege* del creditore presso la cancelleria

fallimentare del Tribunale di La Spezia e conseguendone pertanto che tutti i successivi provvedimenti vengono comunicati al creditore mediante deposito in cancelleria.

E) Dispone che i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo e non possono acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

F) Dispone che il gestore della crisi depositi relazione relativa a tutti gli incumbenti di cui ai punti B), C), D), allegando tutta la documentazione inerente gli stessi, comprensiva di tutte le comunicazioni effettuate dal gestore della crisi ai creditori e di tutte le comunicazioni (tempestive o tardive rispetto al termine di 30 giorni, specificando se trattasi di comunicazioni tempestive o tardive) pervenute al gestore della crisi dai creditori (oltre a tutti gli eventuali documenti trasmessi dai creditori), ed illustrando in modo specifico l'esito delle votazioni in base al disposto dell'art. 79 D.Lgs. 14/2019 (è necessario che il gestore della crisi indichi per ogni creditore l'importo ammesso al voto e l'esistenza di voto positivo (specificando se trattasi di voto positivo espresso oppure di creditore inteso aderente in ragione della mancata espressione del voto) oppure di voto negativo, nonché le modalità di calcolo dell'esito delle votazioni (tenuto conto in particolare dell'importo dei singoli crediti ammessi al voto, dell'eventuale applicabilità del disposto dell'art. 79 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto), e dell'eventuale suddivisione in classi), concludendo pertanto motivatamente nel senso del raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore o del mancato raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore).

G) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi (avv. Massimiliano Leccese) ed al procuratore costituito di BARBARA CALISE (avv. Giovanni Mergoni).

La Spezia, 12.12.2022

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli